

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 22/12/2005 n. 7328
legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.1, 20.1

Qualora il modello di domanda di ammissione alla gara, predisposto dalla stazione appaltante, oltre alle dichiarazioni di rito preveda affermazioni, tra loro alternative, in ordine al possesso di determinati requisiti, è onere della ditta sottoscrittrice evidenziare in modo congruo quale delle dichiarazioni fosse quella prescelta. Va esclusa dalla gara la ditta che non ha operato alcuna scelta sul possesso dei requisiti di cui alle varie alternative previste nel modello, atteso che tale omissione determina incertezza assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicati nei punti specifici. Nelle circostanze sopra descritte l'esclusione deve essere disposta, ancorché il bando non preveda espressamente la comminatoria dell'esclusione, qualora le dichiarazioni previste dal disciplinare abbiano un contenuto tra loro incompatibile, nel senso che la ditta concorrente deve comunque prescegliere la dichiarazione relativa ad una delle alternative previste dal modello.